



Maggio 2020

Lavoro domestico: sì o no? Come gestire l'emergenza COVID

Il lavoro di colf, baby sitter e badanti fa parte delle attività ammesse dall'ultimo DPCM 22.3.2020 sull'emergenza Coronavirus. Come fare per sospendere comunque. Dopo il chiarimento delle FAQ governative sul DPCM dell'11 marzo 2020, si conferma la possibilità di lavoro per collaboratori domestici, badanti e baby sitter, anche nel nuovo decreto del presidente del consiglio del 22 marzo che ha portato una nuova stretta alle attività economiche e produttive. [La tabella allegata al decreto delle attività considerate essenziali](#) ricomprende, infatti, espressamente il codice Ateco 97 che riguarda tutte le forme di lavoro domestico privato. L'attività di lavoro domestico può dunque proseguire a pieno titolo con tutti i tipi di contratto anche nel periodo di emergenza Covid-19. Come per le attività produttive, che continuano, però, è fondamentale il rispetto assoluto delle norme previste sul distanziamento sociale e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti, in particolare nei contatti con le persone più anziane che sono i soggetti più fragili di fronte all'aggressione del Coronavirus. Va ricordato anche che i lavoratori che si spostano per fornire tali prestazioni necessitano comunque dell'autocertificazione sullo spostamento per motivi lavorativi, recentemente nuovamente modificato.



COSA FARE PER SOSPENDERE

Nel caso però che la famiglia valuti di **sospendere comunque il rapporto per motivi di prudenza**, specialmente se la prestazione lavorativa non è essenziale (nel caso ad esempio di prestazioni di pulizia della casa o di baby sitter in una famiglia in cui i lavoratori possono utilizzare lo smart working, più difficile forse il caso dell'assistenza agli anziani o ai disabili) va sottolineato innanzitutto che **questo settore è escluso dagli ammortizzatori sociali**, quindi non c'è un supporto economico per le famiglie o per i lavoratori. Su questo punto **l'associazione dei datori di lavoro domestico intende chiedere una modifica che prevede l'utilizzo della cassa in deroga**, nel corso della conversione in legge del decreto-legge 18/2020, che dovrebbe avvenire entro 60 giorni. Si mette anche a disposizione delle famiglie eventualmente l'assistenza legale - amministrativa per le richieste. Il decreto,

ricorda, prevede come **unica agevolazione la sospensione del versamento contributivo del 10 aprile 2020, prorogato al 10 giugno.** Il vicepresidente dell'associazione – in considerazione dell'emergenza, ha dichiarato: " vorremmo fare un appello al buon senso delle persone: sarebbe opportuno sospendere le attività non strettamente necessarie, in altre parole quelle che non siano legate all'assistenza di persone non autosufficienti cui, per ovvie ragioni, deve essere garantita una continuità. Mettiamo a disposizione della collettività il numero Verde 800162261 per chiarire dubbi o per domande. Per interrompere per il periodo di emergenza Coronavirus il rapporto di lavoro domestico con badante o una colf, senza licenziare, si dovrà trovare un compromesso accettando disagi e un inevitabile impatto economico, possibilmente condiviso tra le due parti. Secondo i suggerimenti forniti da alcune associazioni si può ricorrere a: **assenze retribuite come ferie, permessi maturati, non retribuite ma, con anticipazioni del Tfr** come ristoro economico. Nel primo caso va concordato con il lavoratore l'utilizzo di ore o giorni di permesso maturati finora, consumando quindi il proprio monte ore. Si può proporre eventualmente un utilizzo parziale, suddividendo il costo economico, visto che il datore di lavoro sopporta comunque il disagio della mancata prestazione lavorativa. Nel secondo caso, si può concordare di sospendere il lavoro **utilizzando permessi non retribuiti, meglio se con un accordo scritto**, eventualmente assicurando un **anticipo sul TFR** maturato dal lavoratore per non metterlo economicamente in difficoltà. Nulla vieta ovviamente soprattutto nei casi di rapporti consolidati in cui il fattore umano è più decisivo, di **continuare a retribuire la lavoratrice anche per i giorni di assenza, se le ore non sono molte.** Resta aperta comunque in tutti questi casi la **possibilità di accesso al "Fondo per il reddito di ultima domanda"**, istituito dall'articolo 44 del **decreto legge 18/2020** che dovrebbe fornire misure di sostegno al reddito ai lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a seguito dell'emergenza coronavirus. La norma prevede un sostegno economico per i lavoratori danneggiati dall'emergenza stanziando 300 milioni di euro per il 2020. Per avere maggiore chiarezza su questa misura si attende però un decreto attuativo ministeriale che definirà i requisiti necessari per l'accesso e le modalità di richiesta, previsto entro 30 giorni (a rigore entro il 17 aprile 2020).

Da qui al prossimo anno il quadro resta sostanzialmente invariato rispetto a quanto introdotto dalla Legge di Stabilità 2019 e dal decreto Quota 100 in tema di Riforma delle Pensioni, con l'obiettivo di garantire nel medio periodo che i lavoratori fruiscono delle formule introdotte per un'uscita agevolata dal mercato del lavoro. Vediamo, anche a fronte delle ultime novità, quali sono tutti i modi per andare in **pensione** nel 2019 e nel 2020: vecchiaia, anticipata, Quota 100, precoci, lavori usuranti e gravosi, APE e cumulo contributivo. Nel **2021** è prevista una nuova riforma previdenziale che introdurrà nuove formule

di **pensione** anticipata in sostituzione di formule come la **Quota 100**, che rimane confermata come sperimentale per il triennio 2019-2021.

Pensione per i precoci - Agevolazioni in tema di accesso alla pensione anticipata vengono riservate anche ai **lavoratori precoci** che possono lasciare il lavoro maturando 41 anni di contributi, **a prescindere dalla età anagrafica. L'assegno è calcolato con il sistema misto.** Per lavoratori precoci si intendono coloro che **prima dei 19 anni**, abbiano lavorato per almeno 12 mesi effettivi, anche non continuativi e maturando i requisiti nel 2019 e 2020 devono produrre una doppia domanda all'INPS, una per la verifica dei requisiti (entro il 1° marzo di ciascun anno), l'altra per l'accesso alla prestazione vera e propria. La decorrenza del trattamento scatta trascorsi **tre mesi** (finestra mobile).

Quota 100 privati - Una delle grandi novità del 2019 è la possibilità per i dipendenti privati di accedere alla pensione anticipata con **quota 100**. Tale requisito si perfeziona al raggiungimento di 62 anni di età e 38 anni di contributi. Anche qui è previsto il sistema delle finestre per l'accesso alla pensione: chi matura i requisiti può accedere alla pensione **dopo tre mesi**.

Pensioni invalidità: nuova procedura da giugno 2020.

Dal primo giugno modalità unica di trasmissione delle domande di invalidità civile: Con il Messaggio n.1387, l'INPS comunica che la nuova modalità di presentazione delle **domande di invalidità civile**, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (illustrata nel messaggio n. 1275 del 20 marzo), sarà obbligatoria **dal primo giugno** invece che dal primo aprile. Si tratta di **modalità unica di trasmissione** delle domande per soggetti **tra 18 e sessantasette anni**: in considerazione dello stato di emergenza in corso, sarà il metodo esclusivo di inoltro della domanda non prima della nuova data indicata. La nuova procedura mira a una **semplificazione** della domanda (per esempio già attiva per gli ultra sessantasettenni che richiedono l'indennità di accompagnamento). In pratica, i cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni possono **anticipare** – al momento della presentazione della domanda di invalidità civile – le **informazioni** socio-economiche contenute nel modello **“AP70”**, che in genere sono comunicate solo al termine dell'esito dell'istruttoria sanitaria. Si parla di eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, nonché dell'indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H). Avendo già queste informazioni, alla fine dell'accertamento sanitario può partire **subito il pagamento** della prestazione economica riconosciuta. Solo in pochi casi (soggetto ricoverato al momento della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) sarà invece necessario completare comunque il modello AP/70 dopo la conclusione dell'iter sanitario.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara